

Mi permetta dunque l'onorevole Cavalletto di dirgli che noi dobbiamo qui toglierci dall'indeterminatezza di alcune generalità le quali ci lasciano esposti a tutte le esigenze del Fisco, che non sono mai le più moderate; e giacchè, stiamo facendo una legge, facciamola in modo da poter regolare tutti i rapporti di diritto, che sorgono in questa materia.

Stabiliamo quali corsi d'acque sieno demaniali e quali no; quali devono rimanere sotto la sorveglianza dello Stato e quali ne sieno sottratti.

Dei disordini ve ne sono troppi e dobbiamo limitarli ogni volta che ci si presenta l'occasione.

Mi piace di ricordarne ancora un altro e grave. Non ostante sia stato sempre incontestabile, che le acque dei fiumi appartengono allo Stato, tuttavia sui fiumi si trovano talvolta dei mulini natanti, i quali spezzano la corrente, al punto che in alcuni luoghi l'acqua rigurgita, e vi costituiscono varici che flagellano gli argini e li danneggiano, sicchè fatalmente ne seguono molte rotte che costano allo Stato spese enormi.

Io potrei citare non pochi casi nei quali il Governo ha speso perfino 300,000 lire per la conservazione di edifici guasti, che non valevano la ventesima parte della spesa che hanno resa necessaria. E in nome di quali interessi si fanno tali spese? Io non lo so, perchè simili investigazioni non può farle un privato, ma appartengono al Governo. Ebbene, il Governo con taluni è enormemente fiscale, quando si tratta di acque che non gli appartengono, e con taluni altri lascia abusare dei diritti che appartengono allo Stato. Almeno almeno, ripeto, lasciamo a ciascuno quello ch'è proprio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franzi.

Franzi. Sarò brevissimo nel rispondere ad una parte delle osservazioni che mi vennero mosse da alcuni oratori.

Prima di tutto dirò all'onorevole Roncalli che le acque che servono all'industria e che sono derivate da fiumi e torrenti demaniali desidero che siano nelle stesse condizioni e diritti concesse per gli usi agricoli. Desidero solo e propongo che una buona volta si dica quali sono le acque che appartengono allo Stato e quali sono le acque che appartengono a privati cittadini, poichè, si è appunto questa confusione di cose, questa incertezza di criterii giuridici — e qui rispondo anche all'onorevole Cavalletto — che danno luogo a quelle molte liti nelle quali, parti, difensori, e giudici non hanno nelle disposizioni legislative una

norma abbastanza chiara e precisa per le loro risoluzioni.

Io non so quali fossero le leggi della repubblica veneta per le acque demaniali, che l'onorevole Cavalletto invoca come buone disposizioni. So, e l'ho già ricordato, che nel nostro diritto comune, nel diritto romano si era molto più liberali nel tema dei diritti dei privati sulle acque pubbliche di quel che siamo nel diritto moderno. E giacchè l'onorevole Cavalletto mi vuole ricordare i tempi antichi, anch'io gli rammenterò una legislazione di quell'epoca, e certamente non sospetta di liberalismo. Nella costituzione del ducato di Milano data da Carlo V nel 1541 (vedete in che epoca eravamo!) c'era più liberalismo di quello che in fatto di acque abbiamo oggidì; fra le altre cose a quella costituzione non si opponeva il principio della prescrittibilità delle acque demaniali, principio che nella nostra giurisprudenza non penetrò che a stento e dopo lunghe discussioni.

Del resto poichè ho accennato a questo principio della prescrittibilità delle derivazioni delle acque demaniali, io lo veggio con piacere riconosciuto anche in un elaborato parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici a cui parmi avere già accennato, il parere del 18 marzo 1872. In questo parere, che trovasi negli atti parlamentari della XIII Legislatura sessione 1878-79, io leggo quanto segue:

“ Se i fiumi e torrenti fanno parte del pubblico demanio e sono quindi inalienabili non si può applicare la inalienabilità anche all'uso dell'acqua in essi scorrente quando la di lei deviazione non valga ad alterare la natura e la destinazione dei fiumi e torrenti evidentemente limitati al servizio della navigazione e dei trasporti. ”

Io certamente non sostengo, che se il Governo fa oggi la concessione di una derivazione di acqua, questa concessione dopo 30 anni non la possa riprendere, ma sostenni e sostengo il principio della non demanialità delle acque derivate allo scopo della prescrizione.

Vengo ora al mio onorevole amico Roncalli. Egli vorrebbe nientemeno che fra le acque demaniali si annoverassero quelle delle sorgenti.

Ma spiaceci dovergli rispondere che a ciò si oppone il nostro diritto comune.

Noi abbiamo le disposizioni degli articoli 540 e 541 del Codice civile, della lettura dei quali faccio grazia alla Camera, i quali dispongono, che la sorgente è proprietà assoluta di colui nel cui fondo nasce, e che il proprietario inferiore